

Tribunale di Roma
Sezione Lavoro 3^ primo grado
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

N. 211143 e 222142/2002

R. Gen.

dispositivo n.

Il giudice dott. Umberto Buonassisi nella causa

Tra

EDI.ME Edizioni Meridionali spa in persona dell'amministratore delegato ing. Albino Majore
elettivamente domiciliata in Roma L. Michelangelo 9, nello studio dell' avv. Patrizia Mittiga Zandri che la rappresenta per
procura in atti;

E

INPGI, Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani Giovanni Amendola
domiciliato elettivamente in Roma via Nizza 35 nello studio dell'avv. Maria Gavina Sulas che lo rappresenta per procura
in atti;

all' udienza del 13-5-2005 ha pronunciato il seguente dispositivo :

definitivamente pronunciando revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la EDI.ME spa al pagamento in favore
dell'INPGI della somma di euro 540.596,37, oltre somme aggiuntive dal 16.7.2002 e interessi di legge;

respinge per il resto ogni altra domanda proposta dalla EDI.ME spa;

condanna la EDI.ME Edizioni Meridionali spa al pagamento delle spese processuali in favore dell'INPGI, liquidate in
complessivi € 7500,00;

pone definitivamente a carico della EDI.ME Edizioni Meridionali spa le spese di ctu liquidate con separato decreto;

Il Giudice

Svolgimento del processo

Con un primo ricorso depositato il 31/5/2002 la EDI.ME Edizioni Meridionali spa conveniva in giudizio l'Inpgi chiedendo l'annullamento del verbale di accertamento n. 2/2002 e del verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 253/2002, nonchè per sentire dichiarare che nulla era dovuto per i titoli ivi indicati, e cioè l'omesso versamento di contributi rispetto ad alcuni giornalisti e l'omesso versamento del contributo di solidarietà di cui all'art. 9 bis della legge 166/91.

In subordine la società invocava, relativamente al quantum, il nuovo regime sanzionatorio introdotto dall'art. 116 della legge finanziaria n. 388/2000.

L'Inpgi contestava il fondamento della domanda e ne chiedeva il rigetto.

A questo processo veniva riunito per connessione quello recante il n. 222142/02 avente ad oggetto l'opposizione della stessa società al decreto ingiuntivo n. 3396/2002 per la somma di € 540.656,00, oltre somme aggiuntive, pretesa dall'istituto a titolo di contributi e sanzioni relativi al periodo dicembre 86/dicembre 2001, sulla base dello stesso verbale di accertamento n. 2/2002.

Veniva quindi disposta ed espletata ctu contabile.

Autorizzato il deposito di note, la causa veniva infine discussa e decisa come da dispositivo in epigrafe letto in udienza.

Motivi della decisione

Le pretese dell'Inpgi, la cui legittimità è stata contestata dalla EDI.ME, concernono il mancato versamento del contributo di solidarietà di cui all'art. 9 bis legge 166/91 sulle somme dovute al Fondo Integrativo pensione nel periodo 86/91, l'inesistenza delle condizioni previste dall'art. 4, lett. b), comma 3, CCNLG per poter usufruire degli sgravi contributivi di cui alla legge 402/96 e l'omesso versamento di contributi assicurativi rispetto ai giornalisti.

La prima questione non pone nel merito problemi di alcun genere, a parte l'eccezione di prescrizione di cui si dirà, non avendo la società provato o chiesto di provare l'avvenuto pagamento.

L'eccezione è infondata: il decorso del termine prescrizione è stato interrotto con la notifica avvenuta il 18/1/2002 da parte degli ispettori INPGI di uno specifico atto interruttivo presso la sede legale

consegnato nelle mani del sig. "responsabile amministrativo società del gruppo", e ciò anche a volere prescindere dalla notifica dello stesso verbale di accertamento con raccomandata A.R. del 9/2/2003 presso lo stesso indirizzo.

La società, peraltro solo nelle note autorizzate, ha eccepito che il non era un suo dipendente ma appunto solo il responsabile amministrativo di una società del gruppo.

Anche questa eccezione è irrilevante e giova ricordare che ai fini dell'interruzione della prescrizione è sufficiente la prova della spedizione della lettera raccomandata anche in mancanza dell'avviso di ricevimento (per tutte Cass. n. 7181/96).

Si deve inoltre considerare che l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari (Cass. 29 luglio 1994 n. 7130; Cass. 23 agosto 1990 n. 8621).

Si deve poi aggiungere che l'atto di costituzione in mora di cui all'art. 1219 cod. civ., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, cod. civ., non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto.

Il secondo profilo concerne i contratti a termine stipulati ex art. 4 CCNLG con applicazione delle agevolazioni previste dalla legge 402/96.

L'art. 4 CCNLG prevede una disciplina previdenziale del contratto a termine diversa da quella di carattere generale prevista dall'art. 3 ed è evidente che, ove si aderisse all'opinione della società, non si comprenderebbe neanche per quale ragione le aziende dovrebbero ricorrere a detta ultima norma che prevede l'onere della contribuzione piena. Né avrebbe in questo caso alcun senso la disposizione secondo la quale *"non possono avvalersi per il periodo di un anno della facoltà di procedere a nuove assunzioni, con le facilitazioni di cui sopra, le aziende che non abbiano trasformato a tempo indeterminato almeno il 40% dei contratti a termine stipulati nei 12 mesi precedenti"*.

La norma contrattuale non consente la stipula di altri contratti in caso di mancata trasformazione del 40% di quelli stipulati nei 12 mesi precedenti.

Quindi, anche se la finalità è quella di agevolare l'assunzione dei giornalisti disoccupati come sostiene la EDIME, e anche tenendo conto della necessità di attribuire il dovuto valore al criterio letterale in tema di interpretazione dei contratti, la mancanza in origine dei presupposti per l'applicazione dei benefici comporta necessariamente l'obbligo di versare la contribuzione in misura intera.

La società ha peraltro prodotto solo nel corso del procedimento i contratti a termine stipulati con i vari giornalisti e non aveva in origine nemmeno tempestivamente dedotto e chiesto di provare che gli stessi potessero rientrare nelle ipotesi escluse dal citato art. 4, lett. b) ovvero, che si tratti di contratti a termine per sostituzione di giornalisti assenti per ferie, malattia, gravidanza, puerperio, aspettativa e per le cause previste dagli artt. 6 e 7 della legge 903/77.

Per ciò che concerne poi le omissioni contributive, senza alcuna reale specifica e soprattutto tempestiva contestazione al contenuto del verbale di accertamento, la EDIME, assume che non vi sarebbe prova dell'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare dei predetti giornalisti e, rispetto a

, che la pretesa dovrebbe essere considerata anche inammissibile alla luce della sentenza del Pretore del Lavoro di Napoli n. 19774/96, passata in giudicato.

Secondo la società la delibera di iscrizione al registro dei praticanti sarebbe illegittima in quanto retroattiva.

Il Consiglio dell'Ordine non avrebbe infatti alcun potere discrezionale nella materia e comunque il semplice corrispondente, non era all'epoca iscritto neanche nel registro dei praticanti.

In ordine alle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni, quali risultanti dal verbale di accertamento, non vi è stata invece alcuna specifica e tempestiva contestazione.

I verbali di accertamento non hanno un valore probatorio assoluto e possono essere contrastati con ogni mezzo di prova ma è altrettanto vero che per contrastarne le risultanze si impongono specifiche e tempestive contestazioni relative alle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni che nel caso di specie mancano del tutto.

In linea generale è vero che l'iscrizione non preclude l'autonoma valutazione da parte del giudice ordinario dell'attività effettivamente svolta al solo fine di verificare se questa presenti i connotati tipici del lavoro giornalistico (ad es. Cass. n. 536/93 e Cass. n. 7461/2002).

La Suprema Corte ha peraltro statuito che il predetto provvedimento, da cui deriva uno status efficace erga omnes (ad es. Cass. Sez. Un. n. 109/87 e Cass. n. 889/96), non può costituire oggetto di sindacato incidentale in relazione alla disposta decorrenza dell'iscrizione da parte del giudice ordinario al fine

della sua eventuale disapplicazione.....atteso che l'iscrizione integra un atto amministrativo privo di margini di discrezionalità rispetto al quale il giudice deve limitarsi unicamente a riscontrarne l'esistenza senza poter mettere in discussione lo status da essa derivante..... (così ad es.

Cass. n. 3145/93).

In altre parole anche l'accertamento dell'illegittimità dell'atto amministrativo non si può tradurre in un provvedimento di cancellazione di esclusiva competenza dell'Organo Professionale.

La giurisprudenza più recente della Suprema Corte conferma e ribadisce la validità di questi principi (ad es. Cass. n. 5936 del 10/5/2000 non contraddetta rispetto ai rapporti previdenziali da Cass.n.13778/2001).

La Corte ha anche affermato (Cass. n. 11944 del 26.6.2004) che, in presenza dell'iscrizione e della soggezione del rapporto di lavoro al contratto collettivo giornalistico, l'Inpgi che agisce per il recupero dei contributi non può essere gravato della prova circa l'effettiva pratica giornalistica che risulta da un provvedimento del Consiglio dell'Ordine.

Se questi sono i principi in materia di iscrizione all'albo dei professionisti (e a quello dei praticanti dopo la legge 67/87) l'efficacia retroattiva di un simile accertamento anche nei confronti della società non può essere messa in discussione, non essendo in contestazione il contenuto delle attività svolte dai giornalisti (e rispetto al non essendo ciò neanche teoricamente contestabile).

La sentenza del pretore del lavoro di Napoli ha accertato proprio lo svolgimento da parte del di una attività giornalistica subordinata equiparabile a quella del corrispondente, ciò che, unitamente allo status professionale di giornalista, determina *ope legis* l'obbligazione contributiva nei confronti dell'Inpgi.

Questa obbligazione nasce infatti da una legge, e cioè dall'art. 38 della legge 416/81, come sostituito dall'art. 26 della legge 67/87: più di recente l'art. 76 della legge 388/2000 ha esteso la gestione propria dei giornalisti professionisti e praticanti anche in favore dei pubblicitari di cui all'art. 1, commi secondo e quarto, della legge 69/63.

Ad analoghe conclusioni si deve pervenire rispetto ai giornalisti.

Le contestazioni sollevate dalla EDI.ME non sembrano tenere conto dei principi che caratterizzano la subordinazione in campo giornalistico.

Circa le contestazioni sollevate per la prima volta dalla Edime con le note autorizzate è utile ricordare che, anche norma dell'art. 416 cpc, 3° comma, il convenuto ha l'onere di prendere posizione in maniera

precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda.

Quindi la contestazione generica equivale all'omessa contestazione e le posizioni *originariamente* assunte nella memoria di costituzione sono "immodificabili" salvo che per le difese in diritto (così Cass. n. 1562 del 3/2/2003).

Nel caso di specie né nell'atto di opposizione né nel ricorso contenente l'azione di accertamento è contenuta alcuna contestazione specifica capace di individuare un diverso contenuto dei rapporti.

Com'è noto, la c.d. "subordinazione" nel lavoro giornalistico impone che il lavoratore rimanga a disposizione del datore di lavoro tra una prestazione e l'altra in funzione delle richieste *anche variabili* di quest'ultimo (così ad esempio Cass. n. 8260 del 28/7/95, Cass. n. 3272 del 27/3/98, Cass. n. 13778 del 7/11/2001, Cass. n. 4338 del 26/3/2002 e Cass. n. 28/2005).

Per questo genere di professioni di natura *intellettuale* non decisiva deve ritenersi la classica circostanza "indiziaria" dell'osservanza di un determinato orario "fisso", così come la costante presenza del giornalista in redazione (ad es. Cass. n. 1024 del 9/2/96), rilevando solo il fatto che il giornalista fornisca con una intensa attività e permanente disponibilità nei confronti del datore di lavoro e delle sue esigenze un'ampia gamma di "rilevanti prestazioni di natura giornalistica" (così ad es. la citata Cass. n. 4338 del 26/3/2002, nonché Cass. n. 1638/2004 e Cass. n. 6983/2004).

Pertanto, anche per questo genere di prestazioni, valgono per il resto i principi generali secondo i quali la relativa indagine deve essere effettuata alla luce della concreta attuazione del rapporto (in particolare Cass. Sez. Un. n. 61/99): quindi è di per sé irrilevante anche il fatto che i giornalisti fossero retribuiti in forza di formali ricevute per prestazioni "professionali" o comunque a prestazione (vedi Cass. n. 1638/2004).

Le esposte considerazioni fanno comprendere l'infondatezza delle eccezioni della EDI.ME in tema di *subordinazione attenuata* che muovono dalla presunta carenza di prova in ordine ai controlli e all'assoggettamento al potere direttivo dei giornalisti.

Ciò che rileva è solo l'impegno "*permanente*" del giornalista a porre le proprie energie lavorative a disposizione del datore di lavoro (così Cass. n. 3272/98) in presenza del quale la subordinazione può essere esclusa solo nel caso in cui siano state convenute singole, ancorché continuative, prestazioni in una sorta di successione di incarichi professionali.

Rispetto ad un rapporto di collaborazione fissa ex art. 2 CCNLG è sufficiente la prova della continuità delle prestazioni (e cioè la stabile e non occasionale copertura di uno specifico settore di competenza del

collaboratore), del vincolo di dipendenza (da intendersi alla luce dei principi soprarichiamati) e della responsabilità di un servizio.

Risulta documentalmente che il dal gennaio 98, ha assunto e mantenuto l'impegno continuo a redigere una rubrica settimanale di sua esclusiva competenza di commento al campionato di calcio sul Mattino di Napoli ("il Punto" e, successivamente, "Palo contro Palo").

Ogni settimana, in genere il lunedì, veniva quindi riservato un apposito spazio sulle pagine del giornale e il giornalista, oltre alla cura della rubrica, ha provveduto alla sistematica compilazione di editoriali o articoli di commento, realizzando da 4 a 10 articoli al mese nel pieno rispetto delle esigenze informative del giornale.

Proprio il fatto che era stata prefissata una frequenza periodica di uscita della rubrica in relazione alle esigenze del giornale integra il requisito del "vincolo di dipendenza".

A sua volta il numero degli articoli commissionati al giornalista e la frequenza di pubblicazione dei pezzi (doc. 5 della produzione dell'INPGI) implica necessariamente la "responsabilità di un servizio".

La circostanza che questa attività informativa potesse essere considerata del tutto marginale nell'economia del giornale (ma non è certo il caso di una rubrica di commento al campionato di calcio), e comunque non quotidiana, non esclude peraltro la subordinazione (ad es. Cass. n. 6727/2001 e n. 7931/2000).

Né la scelta del di non instaurare alcun contenzioso nei confronti del giornale può spiegare alcun effetto nei confronti dell'ente previdenziale.

A fronte di tutto ciò, solo nelle note autorizzate (e quindi tardivamente) la Edime si è limitata a eccepire genericamente che la provenienza degli articoli non sarebbe con sicurezza identificabile (guardandosi bene dallo specificare chi altri dovrebbe esserne considerato l'autore) e che addirittura si tratterebbe di attività a lei non imputabile in quanto non formalmente convalidata da personale EDI. ME (circostanza irrilevante).

A sua volta il come si evince dalle dichiarazioni rese in sede di accertamento ispettivo anche dall'altro giornalista ha svolto mansioni di corrispondente dalla Sicilia dal 1994 al 1997, occupandosi di vari settori informativi nei settori giustizia, cronaca e politica e provvedendo alla raccolta, alla elaborazione della notizia e alla redazione degli articoli e dei servizi.

In particolare il era il referente del Mattino per le notizie da Palermo ed è stato accreditato più volte come giornalista della testata in occasioni di eventi di notevole importanza, come il processo Andreotti.

Tutte queste circostanze e lo stesso fatto che il giornalista avesse ricevuto in uso dall'azienda un computer con scheda modem non sono state oggetto di alcuna tempestiva contestazione da parte della EDI. ME che si è limitata a eccepire che il avrebbe offerto lui la sua collaborazione, senza comunque dover concordare i periodi di ferie con i responsabili del settore.

Anche in questo caso solo nelle note autorizzate la società ha sollevato alcune contestazioni di natura esclusivamente formale (le dichiarazioni del sarebbero di parte e una risulta anche priva di sottoscrizione).

Se è vero che l'efficacia probatoria del verbale di accertamento non è illimitata, è anche vero che chi ne contesta il contenuto deve dedurre tempestivamente l'esistenza di specifici fatti e circostanze idonei a smentirne le risultanze (vedi ad es. Cass. n. 405/2004), come non è avvenuto nel caso in esame, anche per ciò che concerne il contenuto della trascrizione telefonica intercorsa tra l'ispettore dell'Inpgi e collega del .

Peraltro i *"rapporti"* ispettivi hanno un maggiore valore probatorio e, per quanto riguarda le circostanze di fatto che il verbalizzate ha appreso dai terzi, *"gli atti, per la loro natura, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria"* (Cass. 405/2004 citata).

In realtà l'unica tempestiva contestazione sollevata concerne il fatto irrilevante che il giornalista veniva pagato a pezzo (per l'rilevanza di questa eccezione vedi tra le altre Cass. n. 1638/2004) e che comunque non vi sarebbe prova dell'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare dello stesso come del .

A tale riguardo non possono pertanto essere condivise le opinioni della EDI.ME che muovono dal presupposto che la "subordinazione" sia un bene sostanzialmente "disponibile".

In ogni caso, anche al di fuori del settore giornalistico, i nuovi assetti di organizzazione del lavoro comportano oggi una attenuazione degli interventi direttivi e dei controlli dell'imprenditore (Cass. n. 9167 del 6/7/2001; Cass. n. 8307 del 21/4/2005).

"Il vincolo di soggezione al potere direttivo del datore di lavoro, inteso come sottoposizione ad ordini specifici e al diretto e costante controllo datoriale, diviene quindi, con l'evolversi dei sistemi di organizzazione del lavoro nella direzione di una sempre più diffusa esteriorizzazione di interi settori del ciclo produttivo o di una serie di professionalità specifiche, sempre meno significativo della subordinazione, mentre, in riferimento a tale nuova realtà, assume valore di indice determinante della subordinazione l'assunzione dell'obbligazione di porre a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative e di impiegarle, con continuità, fedeltà e diligenza, secondo le direttive di ordine

generale impartite dal datore di lavoro e in funzione dei programmi cui è destinata la prestazione per il perseguimento dei fini propri dell'impresa "(Cass. 9167/2001 citata).

Pertanto si deve guardare alla formale volontà delle parti solo se le concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lasciano margini di ambiguità e di incertezza, dato che la tutela relativa al lavoro subordinato, per il suo rilievo pubblicistico e costituzionale, non può essere elusa per mezzo di una configurazione pattizia non rispondente appunto alle concrete modalità di esecuzione del rapporto (Cass. n. 7931 del 9/6/2000; Cass. n. 3200 del 5/3/2001; Cass. 4682 del 2/4/2002; Cass. n. 3001 del 1/3/2002; Cass. n. 16805 del 27/11/2002).

Inoltre la presenza dei caratteri della subordinazione, quali la predeterminazione del contenuto della prestazione, l'organizzazione degli strumenti produttivi da parte del datore di lavoro, nonché la prestazione dell'attività lavorativa nei locali di quest'ultimo e l'assenza di rischio economico del lavoratore, non perde il suo carattere "indicativo" per il solo fatto che il lavoro venga reso per poche ore durante la giornata, dato che il rapporto di lavoro subordinato può ben coesistere con altre attività lavorative o di studio (così Cass. n. 9152 del 6/7/2001).

Per ciò che concerne il "quantum" l'affermazione dell'Inpgi secondo il quale le disposizioni contenute nella legge finanziaria del 2001 (in particolare art. 116, commi 8-12) non sarebbero a lui applicabili non è stata, e non è in realtà ancor oggi, condivisa da questo giudice, anche alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con le sentenze n. 6680 e n. 7524/2002, la prima delle quali afferente proprio il regime previdenziale dell'INPGI.

Con queste pronunce la Corte aveva affermato infatti che la natura dell'ente deve ritenersi del tutto irrilevante ai fini dell'applicabilità della predetta normativa, perché ciò che conta è *"la natura dell'attività esercitata... che nella specie è l'assicurazione obbligatoria..."*.

Ancor prima dell'intervento della Corte questo giudice aveva avuto modo di affermare nella causa Edigamma/Inpgi: *"non convince affatto il tentativo di ridurre la portata della norma, annullando la stessa ratio della riforma ed escludendo gli enti previdenziali privatizzati come l'INPGI che invece gestisce, quale sostituto dell'Inps, proprio la previdenza obbligatoria"*.

Quanto poi all'applicazione ai casi pregressi la Corte nella seconda delle predette citate (Cass. n. 7524/2002) la Corte ha anche escluso, con riferimento all'art. 116 della legge 338/2000, comma 12, che a partire dal 1/1/2001 possano essere irrogate sanzioni amministrative nella forma tipizzata dell'ordinanza ingiunzione.

Infatti *“dopo l'entrata in vigore della legge 338/2000, non possono adottarsi ordinanze ingiunzioni in materia, pur se riferite ad omissioni verificatesi, o accertate in epoca anteriore al 1° gennaio 2001 “*.

In altre parole la Corte ha ritenuto che la normativa in esame abbia comportato l'abolizione delle sanzioni amministrative per tutte le infrazioni contestate dopo la sua entrata in vigore, individuando tale momento non con quello dell'accertamento dell'omissione contributiva, ma con quello della comunicazione dell'ordinanza.

Per tutte queste ragioni, considerando oltretutto l'entità delle somme richieste dall'Inpgi, questo giudice aveva ritenuto necessario l'espletamento di una ctu contabile.

Successivamente è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n. 3065 del 12/5/2004 secondo la quale, al contrario, il nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla legge 388/2000 non sarebbe applicabile all'INPGI che avrebbe conservato il proprio potere discrezionale di determinare liberamente le sanzioni connesse all'inadempimento degli obblighi contributivi e gli stessi provvedimenti di condono.

In altre parole il Consiglio di Stato, svuotando di contenuto il principio di coordinamento con le norme che regolano il regime della previdenza sociale generale, ha *salvato* la delibera n.86/2001 dell'Inpgi, che pure si era discostata dalla disciplina contenuta nella legge finanziaria per ciò che concerne i tetti massimi delle sanzioni in caso di evasione.

Secondo il massimo organo della giustizia amministrativa la delibera è comunque legittima in quanto si fonda su uno specifico potere attribuito all'istituto dall'art. 4, comma 6 bis, della legge 140/97.

Già prima della citata sentenza le parti sociali (FIEG/FNSI) avevano raggiunto un accordo, diretto sostanzialmente a conformare il regime sanzionatorio alla legge 388/2000, che è stato recepito dal Consiglio di Amministrazione dell'INPGI in particolare con le delibere nn. 123 del 19.5.2004 e 175 del 22.9.2004, ed era stato anche adottato un provvedimento di condono.

Le delibere sono state approvate in data 8.2.2005 ma nel provvedimento ministeriale viene specificato che la legge può avere applicazione solo dal giorno successivo.

Pur non condividendo l'impostazione dalla sentenza n. 3065/2004 ci si uniforma in questa sede all'orientamento del massimo organo della giustizia amministrativa.

Le sanzioni civili (compresa la una tantum) hanno una natura diversa dalle sanzioni amministrative e rappresentano una forma risarcitoria assimilabile agli interessi legali con la conseguenza che la misura di calcolo non viene abolita per il solo fatto delle variazioni delle leggi che si susseguono in materia bensì modulata sulla base delle stesse a seconda dei diversi periodi di competenza e scadenza del debito.

Quindi la legge 388/2000 non appare per ciò che concerne le sanzioni civili applicabile prima dell'1/1/2001 ed è il caso di ricordare che l'art. 116, comma 18, dispone che per i crediti in essere e accertati alla data del 30/9/2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità fissate dal comma 217 dell'art. 1 della legge 662/96.

Nelle note autorizzate l'Inpgi ha affermato che in una precedente sentenza questo giudice avrebbe erroneamente qualificato la *una tantum* come sanzione amministrativa.

Evidentemente il procuratore dell'Istituto ha dimenticato che in quella occasione la dedotta natura di sanzione amministrativa non era stata contestata dall'Inpgi che aveva invece diffusamente argomentato circa le ragioni per le quali *anche* le sanzioni amministrative relative a fatti anteriori non sarebbero state abrogate dalla successiva legge finanziaria del 2001.

L'Inpgi applica nella materia le normative e i regimi sanzionatori che si sono succeduti nel tempo (e quindi prima la legge 48/88 e, dal 23/10/96, la legge 662/96).

Nella materia (sanzioni civili) deve essere applicato il principio di non retroattività e occorre quindi assoggettare il comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole (v. Cass. n. 7328/02, Cass. n. 7524/2002, Cass. n. 13627/2002 e Cass. n. 16699/2002).

Alla stregua delle corrette risultanze della ctu contabile l'opposto vanta un credito (ipotesi A) che ai sensi della legge 662/96 (omissione ed evasione contributiva) è pari ad euro 540.596,37 (rispetto alla richiesta dell'Inpgi di € 540.596,37), oltre interessi legali come per legge.

Per quanto concerne l'applicazione del regime dell'evasione contributiva, come già statuito in passato dalla Suprema Corte (sent. n. 1552/03) "*l'art.1, comma 17, legge n. 662/96 va interpretato nel senso che "sussiste l'ipotesi più grave di evasione contributiva prevista dalla lettera b) quando manchi uno solo di tali adempimenti quali la denuncia"*.

Quindi l'omessa tempestiva presentazione delle denunce contributive mensili integra l'evasione indipendentemente dalla circostanza che tali denunce siano state presentate tardivamente, oppure siano stati adempiuti gli altri obblighi formali imposti dalla legislazione in vigore (Trib. Di Milano sent. N. 909/02).

Questo orientamento è stato recepito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 4808/2005) secondo le quali appunto la fattispecie dell'omissione contributiva deve ritenersi limitata all'ipotesi del solo mancato pagamento da parte del datore di lavoro, **in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie**, mentre la mancanza di uno solo degli altri adempimenti necessari, in quanto

strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti dell'istituto, ed alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurativi, è sufficiente a integrare gli estremi dell'evasione contributiva

Nel caso in esame proprio l'assenza di qualsiasi denuncia contributiva del rapporto di lavoro integra senza alcun dubbio la fattispecie di evasione contributiva, disciplinata dall'art. 1, comma 217 lett. b), della legge 662/96 che ricollega la sanzione *una tantum* proprio a detta più grave ipotesi.

Per ciò che concerne gli interessi si osserva che questi, come le stesse somme aggiuntive, decorrono per legge.

Il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato e la EDI.ME deve essere condannata a pagare all'Inpgi la minore somma di euro 540.596,37 oltre alla somma aggiuntiva dovuta dal 16/7/2002 al saldo.

Deve essere respinta ogni altra domanda della stessa EDI.ME.

Stante l'accoglimento in questi limitatissimi termini delle ragioni della società ricorrente ed opponente, le spese, liquidate in complessivi euro 7500,00, devono essere poste a carico della EDI.ME

Nello stesso modo devono essere poste a carico della società le spese di ctu, liquidate con separato decreto.

Roma 13-5-2005

Il Giudice